

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 03 **del mese di** febbraio
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Gazzolo Paola	Assessore
4) Mezzetti Massimo	Assessore
5) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
6) Peri Alfredo	Assessore
7) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SPERIMENTAZIONE DE "I SASSI DI ROCCAMALATINA. IL PAESAGGIO DEL PARCO REGIONALE: MANUALE D'USO", NEL TERRITORIO DEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SPERIMENTAZIONE DEL MANUALE D'USO PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEL PAESAGGIO NEL PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA"

Cod.documento GPG/2014/129

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/129

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 9 della Costituzione;
- il decreto legislativo 31 ottobre 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Convenzione Europea del paesaggio, firmata a Firenze in data 20 ottobre 2000;
- l'Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di paesaggio, siglato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2001;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione";
- l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i beni e le attività culturali e le Associazioni delle autonomie locali siglato in data 9 ottobre 2003, in attuazione dell'art. 46 della l.r. n. 31/2002;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e s.m.i.," il quale, nella Parte Terza dispone la disciplina dei beni paesaggistici;

Vista la disciplina normativa disposta in materia di tutela del paesaggio dalla Regione Emilia-Romagna con le leggi regionali e i provvedimenti qui di seguito elencati:

- legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, recante "Disciplina dei Parchi Regionali e delle Riserve Naturali";
- legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e s.m.i., e in particolare il Titolo III-bis recante "Tutela e

valorizzazione del paesaggio", introdotto dalla L. R. 30 novembre 2009, n. 23;;

- legge regionale 15 luglio 2002, n. 16, recante "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio";
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, recante "Disposizioni in materia ambientale. modifiche ed integrazioni a leggi regionali", e s.m.i. ;
- legge regionale 17 febbraio 2005, n.6, recante "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000", e s.m.i.0;
- legge regionale 10 luglio 2006, n. 9, recante "Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità' dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate;
- legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24, recante "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano""", e s.m.i.;
- legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, recante "Semplificazione della disciplina edilizia";

Visti ancora:

- deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), e in particolare le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) così come successivamente modificate e integrate dalle deliberazioni di Giunta regionale 11/5/1999, n. 656, DGR 31/7/2001 n. 1595, 12/11/2001, n. 2377, 23/7/2007, n. 1109;;
- deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Modena (PTCP) con la quale sono state attuate e specificate le previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), in attuazione dell'art. 5 delle NTA del PTPR e del previgente art. 24 della L. R. n. 20 del 2002;

Premesso che:

- con la legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, è stato istituito il Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, con la finalità di riorganizzare territorialmente l'area di riferimento, localizzata nel passaggio del preappennino modenese verso la pianura padana, per garantire la tutela e la conservazione del patrimonio naturale e culturale, sperimentare politiche finalizzate alla qualificazione

ambientale delle attività produttive e della rete insediativa;

- con delibera della Giunta Regionale n. 6456 del 20/12/1994 è stato approvato il Piano Territoriale del Parco, modificato successivamente con la Variante Generale approvata con delibera della Giunta Regionale n. 133 dell'1/10/2008;
- il territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e la sua area contigua si caratterizzano per la compresenza di diverse forme di tutela che richiedono un'armonizzazione finalizzata al riconoscimento di un quadro di riferimento strumentale e normativo univoco e condiviso tra gli Enti preposti alla tutela del paesaggio;
- per garantire la tutela delle componenti paesaggistiche e ambientali attraverso una lettura delle norme di tutela vigenti e delle previsioni degli strumenti di pianificazione per l'area del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, su proposta della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, di cui alla nota del 5 settembre 2011, prot. N. 11164, Class. 34.10.01/20, e alla nota del 20.12.2011, prot. N. 16783, Class. 34.10.01/20, agli atti del Servizio regionale competente, è stato informalmente istituito un gruppo di lavoro multidisciplinare composto dagli Enti coinvolti nella gestione del paesaggio nel territorio del Parco;
- le attività svolte dal gruppo di lavoro hanno condotto alla definizione del documento denominato "I Sassi di Roccamalatina. Il paesaggio del Parco Regionale: manuale d'uso" con il quale le parti, congiuntamente, hanno individuato criteri generali e indicazioni operative atti a orientare concretamente e fornire indirizzi di carattere qualitativo per la progettazione degli interventi di trasformazione paesaggistica nel territorio del Parco e nell'area contigua, nonché per la loro valutazione e realizzazione;

Considerato che:

- il *Manuale* può costituire un documento di riferimento per gli Enti coinvolti nella gestione del paesaggio nel Parco dei Sassi di Roccamalatina;
- al fine di verificare i contenuti del *Manuale* si ritiene opportuno sperimentarne i criteri generali e le indicazioni operative;
- a tal fine è preordinato il *Protocollo d'Intesa* tra Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Regione-Emilia-Romagna, Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale, Provincia di Modena, Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto che l'art. 10 dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i beni e le attività culturali e le Associazioni delle autonomie locali siglato in data 9 ottobre 2003, prevede che gli Enti sottoscrittori *"si impegnano a realizzare forme di collaborazione e di risoluzione in specifiche situazioni nella quali la gestione della tutela paesaggistica risulti particolarmente complessa e problematica"*;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore Generale della Direzione Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali;
- il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente" e s.m.i.;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e s.m.;
- n.2060 del 20 dicembre 2010 concernente "Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";
- n.1222 del 4 agosto 2011 concernente "Approvazione di atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1 agosto 2011)";
- n.1092 del 30 luglio 2012 concernente "Approvazione incarichi dirigenziali nelle Direzioni Generali: "Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica", "Risorse Finanziarie e Patrimonio" e "Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale, urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, Logistica e Trasporti;

A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a

- di aderire, ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i beni e le attività culturali e le Associazioni delle autonomie locali siglato in data 9 ottobre 2003, al "Protocollo d'Intesa per la sperimentazione del Manuale d'uso per la tutela e la gestione del paesaggio nel Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina";
- di approvare, pertanto, per le motivazioni e le finalità esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, lo schema del "Protocollo d'Intesa per la sperimentazione del Manuale d'uso per la tutela e la gestione del paesaggio nel Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina", e il relativo allegato, su supporto digitale, recante "*I Sassi di Roccamalatina. Il paesaggio del Parco Regionale: manuale d'uso*", di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo medesimo per la Regione provvederà il Presidente della Regione Emilia-Romagna, o un suo delegato;
- di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

Protocollo d'Intesa per la sperimentazione del *Manuale d'uso per la tutela e la gestione del paesaggio nel Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina.*

(Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Emilia–Romagna e le Associazioni delle autonomie locali Emilia–Romagna, stipulato il 9 ottobre 2003.)

TRA

la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna Strada Maggiore n. 80, legalmente rappresentata dal Direttore Regionale arch. Carla Di Francesco (di seguito Direzione Regionale)

la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, con sede in Bologna, via IV Novembre n. 5, legalmente rappresentata dal Soprintendente Arch. Paola Grifoni (di seguito Soprintendenza)

l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale con sede in Modena, Viale Jacopo Barozzi n. 340 , legalmente rappresentato dal Presidente dott. Giovanni Pasini (di seguito Ente Parchi)

la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 , legalmente rappresentata dal Presidente

la Provincia di Modena con sede in Modena, viale Martiri della Libertà n.34, legalmente rappresentata dal Presidente

il Comune di Guiglia con sede in Guiglia, piazza Antonio Gramsci n.1, legalmente rappresentato dal Sindaco

il Comune di Marano sul Panaro con sede in Marano sul Panaro, piazza Matteotti n.17, legalmente rappresentato dal Sindaco

e

il Comune di Zocca con sede in Zocca, con sede in Zocca, via del Mercato n.104, legalmente rappresentato dal Sindaco

Visti:

- l'art. 9 della Costituzione;
- il decreto legislativo 31 ottobre 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Convenzione Europea del paesaggio, firmata a Firenze in data 20 ottobre 2000;
- l'Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di paesaggio, siglato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2001;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione";
- l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i beni e le attività culturali e le Associazioni delle autonomie locali siglato in data 9 ottobre 2003, in attuazione dell'art. 46 della l.r. n. 31/2002;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e s.m.i.," il quale, nella Parte Terza dispone la disciplina dei beni paesaggistici.

Vista la disciplina normativa disposta in materia di tutela del paesaggio dalla Regione Emilia-Romagna con le leggi regionali e i provvedimenti qui di seguito elencati:

-
- legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, recante "Disciplina dei Parchi Regionali e delle Riserve Naturali";
- legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e s.m.i., e in particolare il Titolo III-bis recante "Tutela e valorizzazione del paesaggio", introdotto dalla L. R. 30 novembre 2009, n. 23;;
- legge regionale 15 luglio 2002, n. 16, recante "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio";
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, recante " Disposizioni in materia ambientale. modifiche ed integrazioni a leggi regionali", e s.m.i. ;
- legge regionale 17 febbraio 2005, n.6, recante "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000", e s.m.i.0;
- legge regionale 10 luglio 2006, n. 9, recante "Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate;
- legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24, recante "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano", e s.m.i.;
- legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, recante "Semplificazione della disciplina edilizia";

Visti ancora:

- deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), e in particolare le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) così come successivamente modificate e integrate dalle deliberazioni di Giunta regionale 11/5/1999, n. 656, DGR 31/7/2001 n. 1595, 12/11/2001, n. 2377, 23/7/2007, n. 1109;;
- deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Modena (PTCP) con la quale sono state attuate e specificate le previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), in attuazione dell'art. 5 delle NTA del PTPR e del previgente art. 24 della L. R. n. 20 del 2000;

Premesso che:

- la Convenzione Europea del Paesaggio ha introdotto una nuova concezione del paesaggio e dell'attuazione della sua tutela mediante:
 - il riconoscimento giuridico di valenza paesistica a tutto il territorio, senza alcuna distinzione tra ciò che deve essere conservato e ciò che può essere indifferentemente trasformato;
 - la partecipazione e la sensibilizzazione delle comunità locali alla definizione e realizzazione delle politiche paesaggistiche basate sul riconoscimento del valore dei paesaggi, in quanto parte essenziale del loro ambiente di vita, espressione della diversità del comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
 - l'integrazione sistematica del paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e urbanistiche e in tutte le altre politiche comunque capaci di incidere sulle condizioni paesaggistico-ambientali e sulla fruibilità del territorio;
- l'impostazione della Convenzione Europea del Paesaggio conferma le scelte già realizzate dalla Regione Emilia-Romagna con il PTPR e i piani che ne hanno dato attuazione, oltre che l'attività normativa che ha contribuito a realizzare un sistema di tutela e di valorizzazione differenziata in relazione alle specificità territoriali;
- le attività previste nell'Accordo concluso in data 9 ottobre 2003 tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i beni e le attività culturali e le Associazioni delle autonomie locali, sanciscono un nuovo rapporto di collaborazione tra gli Enti realizzato sul presupposto della condivisione e del pieno riconoscimento dei principi sui quali si basa la tutela del paesaggio. Questi principi trovano il proprio fondamento giuridico nell'art. 9 della Costituzione, a norma del quale la tutela del paesaggio deve essere attuata da parte di tutti gli Enti che istituzionalmente fanno parte della Repubblica;
- la modifica apportata al Titolo V, Parte II, della Costituzione da parte della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha riconosciuto pari dignità tra Enti istituzionali ed ha rafforzato in tal modo la necessità di trovare forme di collaborazione tra loro, anche al fine di realizzare il principio costituzionale della tutela del paesaggio, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;

- l'evoluzione culturale e normativa degli ultimi anni suggerisce di pervenire all' integrazione delle competenze e degli strumenti di tutela e valorizzazione, al fine di superare l'episodicità e la frammentarietà della tutela realizzata solo in fase di valutazione del singolo intervento di trasformazione e non basata su una programmata e pianificata protezione del territorio;
- il territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e la sua area contigua si caratterizzano per la compresenza di diverse forme di tutela che richiedono un'armonizzazione finalizzata al riconoscimento di un quadro di riferimento strumentale e normativo univoco e condiviso tra gli Enti preposti alla tutela del paesaggio;
- su proposta della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna è stato istituito (prot. 16783, Class. 34.10.01/20 del 20.12.2011) un gruppo di lavoro multidisciplinare composto dagli Enti coinvolti nella gestione del paesaggio per garantire la tutela delle componenti paesaggistiche e ambientali attraverso una lettura analitica delle norme di tutela vigenti e delle previsioni degli strumenti di pianificazione per l'area del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina;
- le attività svolte dal gruppo di lavoro hanno condotto alla definizione del documento denominato "I Sassi di Roccamalatina. Il paesaggio del Parco Regionale: manuale d'uso", di seguito denominato *Manuale (Allegato A)* che contiene criteri generali ed indicazioni operative che intendono orientare concretamente e fornire indirizzi di carattere qualitativo per la progettazione, degli interventi di trasformazione paesaggistica nel territorio del Parco e nell'area contigua, nonché la loro valutazione e realizzazione;
- il *Manuale* rappresenta il risultato del confronto con i rappresentanti istituzionali ed i tecnici delle comunità locali, con le associazioni di categoria e gli ordini professionali ed è finalizzato ad avviare un processo di riconoscimento condiviso dei valori che conduca al miglioramento della qualità paesaggistica, alla riqualificazione ambientale del territorio del Parco e al rafforzamento delle identità dei luoghi.

Alla luce di tutto quanto sopra detto, si ritiene che:

- un ruolo determinante per il raggiungimento di una migliore qualità paesaggistica del territorio del Parco e dell'area contigua debba essere attribuito alla progettazione degli interventi per rispettare i caratteri e i valori locali presenti ed essere coerente con il contesto ambientale e paesaggistico;
- i Comuni, quali enti attuatori delle politiche regionali e provinciali, pur nel rispetto della propria autonomia, debbano pervenire all'ordinata gestione della tutela del paesaggio, coordinata con le politiche regionali e statali;
- il percorso di valutazione degli interventi con valenza paesaggistica effettuato dagli Enti competenti in materia e firmatari del presente protocollo possa trovare un utile riferimento negli indirizzi previsti dal *Manuale*.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Recepimento delle premesse

Le premesse e i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2 - Finalità del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo è finalizzato a sperimentare una forma di collaborazione istituzionale che impegni le Parti a garantire una corretta gestione della tutela del paesaggio, la valutazione consapevole delle trasformazioni e la salvaguardia dei valori storici, culturali, naturalistici e paesaggistici, attraverso il riconoscimento di un quadro di riferimento univoco e condiviso.

Articolo 3 - Rapporti tra gli Enti

Ai fini dell'attuazione dell'art.114 della Costituzione, il presente Protocollo promuove un rapporto collaborativo e paritario tra gli Enti preposti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, finalizzato alla gestione del territorio e dei suoi valori in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Articolo 4 - Sperimentazione del *Manuale*

Le Parti, ai fini della gestione della tutela del territorio, concordano di sperimentare i criteri ed i principi contenuti nel documento riportato in Allegato "A", parte integrante del presente protocollo, e denominato "*I Sassi di Roccamalatina. Il paesaggio del Parco Regionale: manuale d'uso*", versione del febbraio 2014, con le modalità indicate agli articoli seguenti.

Articolo 5 - Rapporti tra disciplina urbanistica e Manuale d'uso

Il Manuale d'uso è finalizzato a precisare i contenuti relativi all'inserimento paesaggistico degli interventi e delle attività ammesse dalla pianificazione territoriale ed urbanistica; non costituisce pertanto un dispositivo di carattere regolamentare, ma esplicita i criteri che sottendono ad una positiva valutazione di tali interventi ed attività.

Il Manuale d'uso è stato elaborato in coerenza con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi dettati dalla pianificazione territoriale (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Territoriale del Parco, Regolamento del Parco) e dalla strumentazione urbanistica.

Articolo 6 - Promozione dell'utilizzo del *Manuale* da parte dei progettisti

Tutte le parti si impegnano a divulgare i contenuti del *Manuale* tramite i propri siti istituzionali e tramite specifiche iniziative indirizzate agli ordini professionali ed alla Comunità locale; in particolare i Comuni coinvolti nella sperimentazione si impegnano a promuoverne l'utilizzo tramite l'attività di sportello dei propri Uffici Tecnici, affinché il loro uso sia messo alla prova il più possibile dalle Comunità locali e dai professionisti.

Articolo 7 - Parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio in merito alle autorizzazioni paesaggistiche

Al fine di perseguire l'obiettivo del miglioramento della qualità del progetto, e del suo inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento, la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, nell'ambito dell'espressione dei pareri previsti dall'art. 6, co. 2 della L.R. 15/2013, formula la valutazione di merito sulla proposta seguendo e ove possibile facendo esplicito riferimento ai criteri ed agli indirizzi previsti dal *Manuale*.

Articolo 8 - Nulla-osta del Parco

Nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del nulla-osta l'Ente di Gestione segue e fa riferimento ai criteri ed agli indirizzi previsti dal *Manuale*.

Articolo 9 – Pareri della Provincia nei procedimenti di formazione e di variante degli strumenti urbanistici generali e dei Piani urbanistici attuativi

La Provincia, nell'ambito delle istruttorie relative ai procedimenti di formazione e variante degli strumenti urbanistici generali o attuativi che interessano il territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e dell'area contigua si impegna a declinare i contenuti relativi all'inserimento paesaggistico ed ambientale previsti dal PTCP secondo gli indirizzi contenuti nel *Manuale*.

Articolo 10 - Parere vincolante della Soprintendenza in merito alle autorizzazioni paesaggistiche

Il parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Soprintendenza segue e fa riferimento ai criteri ed agli indirizzi previsti dal *Manuale*.

Articolo 11 - Sottoscrizione, entrata in vigore e durata del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo d'Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, entra in vigore il giorno successivo alla data di firma e la fase di sperimentazione avrà durata di un anno, prorogabile di un ulteriore anno sulla base della richiesta dei sottoscrittori.

Articolo 12 - Monitoraggio

I firmatari del presente Protocollo si impegnano, per mezzo del gruppo di lavoro istituito dalla Direzione Regionale, a monitorare l'attuazione del *Manuale* in termini di ricadute sulla qualità e sulla tutela del paesaggio, al fine di proporre eventuali modifiche migliorative.

Al termine del primo anno di sperimentazione i Comuni coinvolti presentano un resoconto delle autorizzazioni richieste e del loro esito, evidenziando per categorie di interventi il riscontro ottenuto nell'applicazione delle *Manuale* da parte dei progettisti e la conseguente valutazione ottenuta. Il resoconto confronta in particolare le valutazioni ed indicazioni fornite dalla Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, dalla Soprintendenza e dall'Ente di Gestione, ai fini di verificare l'efficacia del *Manuale* nel favorire un'armonizzazione dei pareri ed i tempi di conclusione del procedimento

Articolo 13 - Esito della sperimentazione

Entro il termine della sperimentazione, sulla base del resoconto, le parti valuteranno congiuntamente gli esiti della sperimentazione e la necessità di predisporre eventuali aggiornamenti, sistematici o puntuali, del *Manuale*.

Per gli aspetti che si riterranno conclusi positivamente, le parti si impegnano a promuovere il *Manuale* come elemento di orientamento permanente per l'analisi del territorio, per la valutazione dei progetti di trasformazione e come riferimento progettuale, nonché a armonizzare i propri strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale e a valutare eventuali forme di semplificazione procedurale di competenza.

Articolo 14 - Divulgazione dei risultati ottenuti

Le parti si impegnano a dare la massima visibilità ai risultati, prefigurando le seguenti iniziative:

- a conclusione della prima fase di sperimentazione, convegno di presentazione del lavoro svolto;
- proposta di estensione del metodo di elaborazione e della sperimentazione del *Manuale* come strumento di analisi territoriale, valutazione e riferimento progettuale ad altre aree di particolare valore paesaggistico della Regione Emilia-Romagna.

Ogni iniziativa di divulgazione e comunicazione dovrà essere condivisa anticipatamente con le parti e garantire la visibilità del contributo di tutte le istituzioni firmatarie.

Articolo 15 - Modifiche ed integrazioni al Protocollo d'Intesa

Il Protocollo può essere integrato e modificato durante la fase di sperimentazione su richiesta di una delle Parti.

Le integrazioni o le modifiche introdotte dovranno avere il consenso scritto di tutti i firmatari.

Per la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna

il Direttore Regionale

_____;

per la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia

il Soprintendente

_____;

per l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale

il Presidente

_____;

per la Regione Emilia-Romagna

il Presidente o suo delegato

per la Provincia di Modena

il Presidente

_____;

per il Comune di Guiglia

il Sindaco

_____;

per il Comune di Marano sul Panaro

il Sindaco

_____;

per il Comune di Zocca

il Sindaco

_____;

Bologna,

Il presente protocollo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

**Allegato tecnico operativo al Protocollo d'Intesa per la sperimentazione del
*Manuale d'uso per la tutela e la gestione del paesaggio nel Parco Regionale dei
Sassi di Roccamalatina.***

CD contenente il seguente documento:

*"I Sassi di Roccamalatina. Il paesaggio del Parco Regionale:
manuale d'uso",*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/129

data 29/01/2014

IN FEDE

Enrico Cocchi

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'